

n. 4/2016

Roma, marzo 2016

LA TENUTA DELLA PRESUNZIONE NELLE REVOCATORIE DI ATTI A TITOLO ONEROSO

Nota all'ordinanza n. 1404 del 26.01.2016 della Suprema Corte di Cassazione.

Con l'ordinanza n. 1404 del 26.01.2016, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della revocatoria di un atto di compravendita tra coniugi.

A fondamento della decisione, la Suprema Corte ha stabilito che l'atto mediante il quale un soggetto acquista dal coniuge un bene immobile ben può essere sottoposto a revocatoria ordinaria, nonostante ne sia stato accertato il titolo oneroso e nonostante tale negozio sia stato previsto dagli accordi accessori alla separazione.

Orbene gli Ermellini, richiamando un principio giurisprudenziale già affermato con la sentenza n. 17286/2014¹, hanno chiarito che: "la partecipatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata da presunzioni semplici, tra cui è compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando il vincolo sia tale da rendere estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della

situazione debitoria gravante sul disponente".

Mediante tale pronuncia la Corte è dunque tornata ad affrontare il delicato tema dell'azione revocatoria e dei requisiti probatori atti a far valere tale azione.

A tal riguardo e seppur sinteticamente, occorre premettere che il creditore che intenda intraprendere l'azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. deve necessariamente fornire la prova dei fatti che costituiscono il fondamento del proprio diritto, dimostrando la sussistenza di una serie di **presupposti** tra i quali:

- 1) un **diritto di credito** verso il debitore;
- 2) un **atto di disposizione** posto in essere dal debitore (successivo o anteriore al sorgere del credito);
- 3) un **pregiudizio** arrecato dall'atto dispositivo alle ragioni creditorie e in particolare alla garanzia patrimoniale che assiste il credito (il c.d. "eventus damni"), sia che si tratti di un danno attuale che potenziale – danno non solo quantitativo ma anche qualitativo;
- 4) un **presupposto soggettivo** in capo al debitore ovvero la conoscenza del

¹ Cass. Civ., sez. III, sent. n. 12836 del 6.06.2014.

pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (c.d. "consilium fraudis");

5) quanto al terzo, la **consapevolezza del pregiudizio** ovvero la **partecipazione alla dolosa preordinazione da parte del terzo acquirente** nel caso di atti a titolo oneroso (c.d. "scientia damni" o "participatio fraudis"), a seconda che l'atto dispositivo sia posteriore o anteriore al sorgere del credito.

Nel caso di specie, trattandosi di un atto a titolo oneroso e successivo al sorgere del credito dell'Istituto, era necessario dunque dimostrare la c.d. *scientia damni* del terzo, ovvero la consapevolezza del pregiudizio che tale atto è in grado di produrre al creditore.

Orbene, la Corte ha ritenuto che la *scientia damni* (così come, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, la *participatio fraudis*) del terzo ben possa essere ricavata attraverso il ricorso alle **presunzioni semplici** (cfr. *ex multis* Cass. Civ., sent. n. 18315 del 18.09.2015²).

² Cass. Civ., sez. III, sent. n. 18315 del 18.09.2015: "In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito la condizione per l'esercizio dell'azione stessa è, oltre al «consilium fraudis» del debitore, la «participatio fraudis» del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di questi della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro; tale elemento psicologico, ex articolo 2901, primo comma, n. 2, c.c., quale oggetto di prova a carico del soggetto che lo allega, può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, con un

Ai sensi dell'art. 2727 del cod. civ. le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato.

Avendo particolare riguardo alle presunzioni semplici l'art. 2729 del cod. civ. dispone che: "*le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti*".

Sul tema, è bene chiarire come il convincimento del giudice potrà fondarsi anche solo su una presunzione, purché questa sia grave e precisa, non occorrendo che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale.

È dunque sufficiente che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza³.

Appare dunque evidente come nel caso in esame la Suprema Corte, confermando quanto stabilito dalla Corte d'Appello di Venezia in secondo grado, abbia ritenuto sussistente la *scientia damni* del terzo sulla base di una sola presunzione semplice, ovvero il rapporto di coniugio tra il debitore e il terzo, circostanza che rende inverosimile il presupposto che il terzo

apprezzamento, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato".

³ Cass. Civ., sez. VI, sent. n. 132 del 04.01.2013.

non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.

Sul punto e per completezza espositiva, si richiama anche un altro precedente, e precisamente la sentenza della Cassazione n. 3196 del 12.02.2014⁴ in cui la Corte ha fornito un elenco di elementi indiziari ovvero presunzioni semplici, idonei a provare la *scientia damni* o *participatio fraudis* a seconda sempre che l'atto sia successivo o anteriore al sorgere del credito, tra i quali si evidenziano, a titolo esemplificativo:

- a) **l'immissione degli acquirenti nel possesso dell'immobile malgrado il mancato pagamento del prezzo;**
- b) **la stipula del preliminare subito dopo la sentenza di condanna del debitore** (specie se l'esito della sentenza è prevedibile);
- c) **la vendita dell'immobile subito dopo l'avvio dell'esecuzione forzata o della notifica del precetto;**
- d) **il prezzo modesto della compravendita** (cui si ritiene di poter aggiungere ogni ulteriore anomalia nelle modalità di pagamento del prezzo);
- e) **la notizia, nei giornali locali, della sentenza di condanna del debitore.**

Pertanto, in tema di revocatoria ordinaria di atto dispositivo a titolo oneroso, come sopra in precedenza chiarito, il rapporto di coniugio costituisce una presunzione semplice idonea a comprovare la consapevolezza in capo al terzo del pregiudizio alle ragioni creditorie dell'Istituto.

⁴ Cass. Civ., sez. VI, n. 3196 del 12.02.2014.

Ne consegue che, tale circostanza, unitamente ad altre tipologie di presunzioni semplici quali quelle sopra citate, attenuano notevolmente l'onere probatorio posto a carico del creditore che agisce in revocatoria, rafforzando la tutela al diritto di credito offerta a quest'ultimo dal sistema giudiziario.

Dott. Alessandro Patrizi
Studio Legale Mannocchi & Fioretti
Sede di Roma

Il presente documento non costituisce un parere ed è stato redatto ai soli fini informativi dei clienti di M&F. È proprietà di M&F e non può essere divulgato a soggetti differenti dal destinatario, senza una preventiva autorizzazione scritta.